Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 292 del 16 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 263

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.





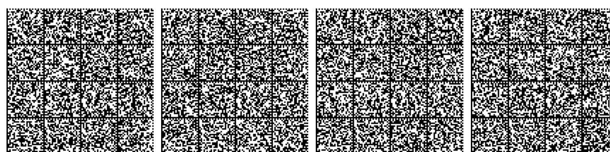
S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

















DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lapusneanu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lapusneanu Cristina, nata a Durlesti - Repubblica Moldova il giorno 3 dicembre 1979, di cittadinanza moldava e rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diplomă de studii superioare universitare de licentă», corso di laurea in «Psihologie», rilasciato in data 25 giugno 2001 dalla «Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Greangă"» di Chisinau (Repubblica Moldova), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo sezione B (dottore in tecniche psicologiche);

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplomă de studii superioare universitare de licentă», corso di laurea in «Psihologie», rilasciato in data 25 giugno 2001 dalla «Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Greangă"» di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Lapusneanu Cristina, nata a Durlesti - Repubblica Moldova il giorno 3 dicembre 1979, di cittadinanza moldava e rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di dottore in tecniche psicologiche.

2. La dott.ssa Lapusneanu Cristina è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di dottore in tecniche psicologiche, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. B dell'ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15662

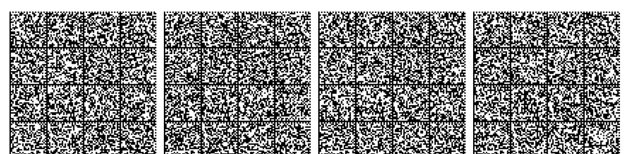
DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Donazzan Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;



Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Donazzan Andrea, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Applied Health Science» conseguito in Irlanda presso l'«Institute of Physical Therapy and Applied Science» - Istituto di fisioterapia e scienze applicate - di Dublino (Irlanda), in data 16 luglio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 29 settembre 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Irlanda con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Bachelor of Science in Applied Health Science» conseguito in Irlanda presso l'«Institute of Physical Therapy and Applied Science» - Istituto di fisioterapia e scienze applicate - di Dublino (Irlanda), in data 16 luglio 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Bachelor of Science in Applied Health Science» a partire dal giorno 25 novembre 2010, dal sig. Donazzan Andrea nato a Bassano del Grappa (Italia) il giorno 9 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15663

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Engljähringer Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico audioprotesista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Engljähringer Silvia, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Hörgeräteakustikerhandwerk» conseguito in Germania presso la «Berufliche Schule in Lübeck - Landesberufsschule fur Hörgeräteakusiker der Handwerkskammer Lübeck» - Scuola professionale per tecnici d'apparecchi acustici della Camera per l'artigianato di Lubecca (Germania), in data 21 giugno 1997, corredato del titolo di «Meisterprüfung» - für das handwerk Hörgeräteakustiker - conseguito in Austria e rilasciato dalla Camera di commercio del Tirolo - di Innsbruck (Austria), in data 21 novembre 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di tecnico audioprotesista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 29 settembre 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal tecnico audioprotesista;

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Hörgeräteakustikerhandwerk» conseguito in Germania presso la «Berufliche Schule in Lübeck - Landesberufsschule fur Hörgeräteakusiker der Handwerkskammer Lübeck» - Scuola professionale per tecnici d'apparecchi acustici della Camera per l'artigianato di



Lubecca (Germania), in data 21 giugno 1997, corredato del titolo di «Meisterprüfung» - für das handwerk Hörgeräteakustiker - conseguito in Austria e rilasciato dalla Camera di commercio del Tirolo - di Innsbruck (Austria), in data 21 novembre 2001, della sig.ra Engljähringer Silvia nata a Berchtesgaden (Germania) il giorno 2 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico audioprotesista (decreto ministeriale n. 668/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15664

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Parmeggiani Maria Egle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Parmeggiani Maria Egle, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Logopädin» conseguito in Germania presso la «Staatlichen Prufungsausschuss bei der Berufsfachschule fur Logopadie am Klinikum der Universitat Eriangen-Numberg in Erlangen» - Istituto professionale di logopedia al Klinikum dell'Università di Erlangen-Norimberga - di Erlangen (Germania), in data 8 ottobre 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di logopedista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 5 giugno 2008;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto la nota DGRUPS/IV/0029516 in data 9 luglio 2008 con la quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che, è diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di riabilitazione logopedica, nonché ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sanitaria di logopedista in Italia;

Visto il decreto dirigenziale in data 1° settembre 2011, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma - (Università degli studi di Roma «Tor Vergata»), in data 4 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Parmeggiani Maria Egle è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dalla logopedista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Logopädin» conseguito in Germania presso la «Staatlichen Prufungsausschuss bei der Berufsfachschule fur Logopadie am Klinikum der Universitat Eriangen-Numberg in Erlangen» - Istituto professionale di logopedia al Klinikum dell'Università di Erlangen-Norimberga - di Erlangen (Germania), in data 8 ottobre 2007, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Logopädin» a partire dal giorno 18 ottobre 2007, dalla sig.ra Parmeggiani Maria Egle nata a Bolzano (Italia) il giorno 10 settembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15665



DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rapp Rozenn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rapp Rozenn, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo di «Certificat de Capacite d'Orthophoniste» conseguito in Francia in data 20 giugno 2005 e rilasciato in data 23 maggio 2006 dal «Ministere de l'Education Nationale, de l'Enseignement superieur et de la Recherche - Université Lille 2» - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università Lilla 2 - di Lilla (Francia), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di logopedista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 28 ottobre 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0004518 in data 17 gennaio 2011 con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che, è diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di riabilitazione logopedica, nonché ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sanitaria di logopedista in Italia;

Visto il decreto dirigenziale in data 1° settembre 2011, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma (Università degli studi di Roma «Tor Vergata»), in data 4 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Rapp Rozenn è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dalla logopedista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Certificat de Capacite d'Orthophoniste» conseguito in Francia in data 20 giugno 2005 e rilasciato in data 23 maggio 2006 dal «Ministere de l'Education Nationale, de l'Enseignement superieur et de la Recherche - Université Lille 2» - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università Lilla 2 - di Lilla (Francia), alla sig.ra Rapp Rozenn nata a St Pol sur mer (Francia) il giorno 6 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15666

DECRETO 11 novembre 2011.

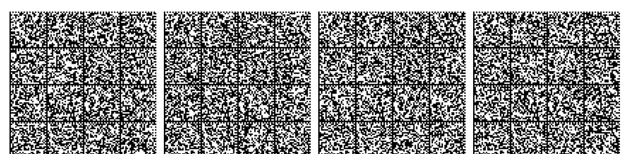
Riconoscimento, al sig. Wolf Alexander, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;



Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Wolf Alexander, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut» conseguito in Germania presso la «Schule für Physiotherapie am Universitätsklinikum Gießen» - Scuola di fisioterapia dell'Università di Giessen (Germania), in data 24 marzo 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 29 settembre 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut» conseguito in Germania presso la «Schule für Physiotherapie am Universitätsklinikum Gießen» - Scuola di fisioterapia dell'Università di Giessen (Germania), in data 24 marzo 2004, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut» a partire dal giorno 1° aprile 2004, dal sig. Wolf Alexander nato a Dresden (Germania) il giorno 2 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15667

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pereira De Lima Rafaelle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pereira De Lima Rafaelle, cittadina brasiliana, chiede il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Fonoaudiologia» conseguito in Brasile presso la «Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas» di Maceió (Brasile), in data 30 agosto 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di logopedista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 15 ottobre 2009;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

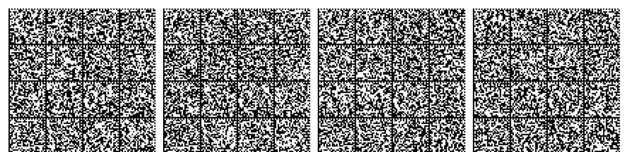
Vista la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0064942-P in data 28 dicembre 2009 con la quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale tesa ad accertare la perfetta padronanza della lingua italiana che rappresenta, per la professione logopedica, strumento di riabilitazione;

Visto il decreto dirigenziale in data 1° settembre 2011, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma (Università degli studi di Roma «Tor Vergata»), in data 4 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Pereira De Lima Rafaelle è risultata idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bacharel em Fonoaudiologia» conseguito in Brasile presso la «Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas» di Maceió (Brasile), in data 30 agosto 2006, dalla sig.ra Pereira De Lima Rafaelle nata a Maceió-Alagoas (Brasile) il giorno 7 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994).

2. La sig.ra Pereira De Lima Rafaelle è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15668

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Venturi Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Venturi Alberto, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Medical Science» - in Speech Science, conseguito nel Regno Unito, presso la «University of Sheffield» di Sheffield (Gran Bretagna), in data 30 giugno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di logopedista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 14 aprile 2011;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0029852 in data 7 giugno 2011 con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che, è diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di riabilitazione logopedica, nonché ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sanitaria di logopedista in Italia;

Visto il decreto dirigenziale in data 1° settembre 2011, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia» di Roma (Università degli studi di Roma «Tor Vergata»), in data 4 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Venturi Alberto è risultata idoneo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nel Regno Unito con quella esercitata in Italia dalla logopedista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

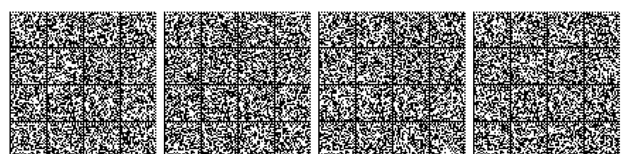
Il titolo di «Bachelor of Medical Science» - in Speech Science, conseguito nel Regno Unito, presso la «University of Sheffield» di Sheffield (Gran Bretagna), in data 30 giugno 2009, dal sig. Venturi Alberto nato a Loano (Savona) - Italia, il giorno 18 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15669



DECRETO 14 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vernica Cristina Adelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vernica Cristina Adelina nata a Mircesti (Romania) il giorno 15 dicembre 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 19 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, dalla sig.ra Vernica Cristina Adelina nata a Mircesti (Romania) il 15 dicembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vernica Cristina Adelina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15670

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Pavel Petrov Todorov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

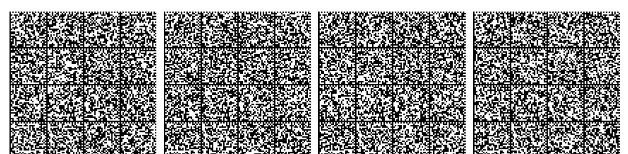
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Pavel Petrov Todorov nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 20 settembre 1976, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистър лекар по дентална медицина» rilasciato in data 11 giugno 2008 con il n. 17327 dalla Università di medicina di Sofia (Bulgaria), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;



Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Магистър лекар по дентална медицина» rilasciato dalla Università di medicina di Sofia (Bulgaria), in data 11 giugno 2008 con il n. 17327 al sig. Pavel Petrov Todorov, nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 20 settembre 1976, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Pavel Petrov Todorov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15671

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emerald Smet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 23 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emerald Smet nata a Mortsel (Belgio) il giorno 24 settembre 1986, di cittadinanza belga, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Master in de Geneesmiddelenontwikkeling» rilasciato in data 3 luglio 2011 dalla Katholieke Universiteit Leuven - Belgio, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Master in de Geneesmiddelenontwikkeling» rilasciato dalla Katholieke Universiteit Leuven - Belgio, in data 3 luglio 2011 alla sig.ra Emerald Smet, nata a Mortsel (Belgio) il giorno 24 settembre 1986, di cittadinanza belga, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Emerald Smet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15672



DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Patrik Flaim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Patrik Flaim nato a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 31 ottobre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 1° agosto 2011 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, in data 1° agosto 2011 al sig. Patrik Flaim, nato a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 31 ottobre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Patrik Flaim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15673

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Wilhelm Berger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Wilhelm Berger nato a Bolzano (Italia) il giorno 12 aprile 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» rilasciato in data 17 novembre 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di for-



mazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 17 novembre 2010 al sig. Wilhelm Berger, nato a Bolzano (Italia) il giorno 12 aprile 1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Wilhelm Berger già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15674

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anita Domanegg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anita Domanegg nata a Bressanone (Italia) il giorno 9 novembre 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato in data 1° luglio 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 1° luglio 2011 alla sig.ra Anita Domanegg, nata a Bressanone (Italia) il giorno 9 novembre 1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Anita Domanegg già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15675



DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Bratu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 28 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Bratu nata a Sacele (Romania) il giorno 1° maggio 1985, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenta de Doctor-medic in domeniul Medicina specializarea Medicina generala» rilasciato in data 25 novembre 2010 con il n. 12170 dalla Universitatea «Transilvania» din Brasov - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenta de Doctor-medic in domeniul Medicina specializarea Medicina generala» rilasciato dalla Universitatea «Transilvania» din Brasov - Romania, in data 25 novembre 2010 con il n. 12170 alla sig.ra Claudia Bratu, nata a Sacele (Romania) il giorno 1° maggio 1985, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Bratu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15676

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Matthias Reifer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

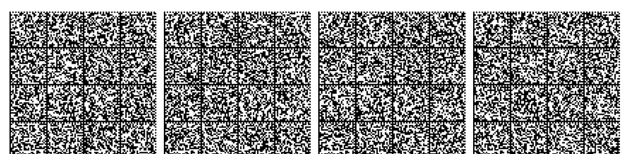
Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Matthias Reifer nato a Bressanone (Italia) il giorno 3 febbraio 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachartz für Anästhesiologie» rilasciato in data 15 marzo 2011 dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla



base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachartz für Anästhesiologie» rilasciato dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg - Germania, in data 15 marzo 2011 al sig. Matthias Reifer, nato a Bressanone (Italia) il giorno 3 febbraio 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

Il sig. Matthias Reifer già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15677

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Schwarz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Schwarz nato a Bolzano (Italia) il giorno 22 giugno 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 1° luglio 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 1° luglio 2011 al sig. Thomas Schwarz, nato a Bolzano (Italia) il giorno 22 giugno 1970, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Thomas Schwarz è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15678



DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Michael Klaus Meindl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michael Klaus Meindl nato a Monaco (Germania) il giorno 6 luglio 1958, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 31 gennaio 2007 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 31 gennaio 2007 al sig. Michael Klaus Meindl, nato a Monaco (Germania) il giorno 6 luglio 1958, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Michael Klaus Meindl è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15679

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lidia Musteata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lidia Musteata nata a Hliboca (Ucraina) il giorno 12 giugno 1978, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 23 marzo 2004 con il n. 1755 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iasi (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 2 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig. ra Lidia Musteata ha, altresì, chiesto a questo Ministero



il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist in specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva» rilasciato in data 19 maggio 2011 con il n. 00982 dallo Ministerul sănătăţii di Bucarest (Romania), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 23 marzo 2004 con il n. 1755 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iasi (Romania), alla sig.ra Lidia Musteata, nata a Hliboca (Ucraina) il giorno 12 giugno 1978, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Lidia Musteata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Medic specialist in specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva» rilasciato dallo Ministerul sănătăţii di Bucarest (Romania), in data 19 maggio 2011 con il n. 00982 alla sig.ra Lidia Musteata, nata a Hliboca (Ucraina) il giorno 12 giugno 1978, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Art. 4.

La sig.ra Lidia Musteata, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15680

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alexander Plaikner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexander Plaikner nato a Bressanone (Italia) il giorno 1° marzo 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» rilasciato in data 27 aprile 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 27 aprile 2011 al sig. Alexander Plaikner, nato a Bressanone (Italia) il giorno 1° marzo 1974, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Art. 2.

Il sig. Alexander Plaikner già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15681

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Yvonne Fauster, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Yvonne Fauster nata a Bolzano (Italia) il giorno 13 aprile 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato in data 19 maggio 2010 dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg (Germania), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg (Germania), in data 19 maggio 2010 alla sig.ra Yvonne Fauster, nata a Bolzano (Italia) il giorno 13 aprile 1978, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Yvonne Fauster già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

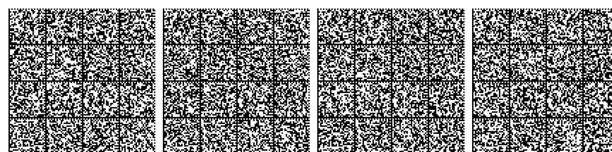
11A15682

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Evelin Mühlsteiger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Evelin Mühlsteiger nata a Vipiteno (Bolzano) Italia, il giorno 27 maggio 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über das Ergebnis des dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung» rilasciato in data 22 marzo 2011 dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über das Ergebnis des dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung» rilasciato dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania, in data 22 marzo 2011 alla sig.ra Evelin Mühlsteiger, nata a Vipiteno (Bolzano) Italia, il giorno 27 maggio 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Evelin Mühlsteiger è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15683

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac nata a Taraclia (Repubblica moldova) il giorno 12 agosto 1979, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Кожни и венерическти болести» rilasciato in data 13 giugno 2011 con il n. 016109 dalla Università di Tracia - facoltà di medicina della città di Stara Zagora (Bulgaria), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto di questo Ministero in data 23 agosto 2010 con il quale la sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac-Rekin nata a Taraclia (Repubblica moldova) il giorno 12 agosto 1979, di cittadinanza bulgara è stata autorizzata all'esercizio della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici in data 21 dicembre 2010 rilasciati dal comune di Siena esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac-Rekin nata a Taraclia (Repubblica moldova) il giorno 12 agosto 1979, di cittadinanza bulgara, in data 14 dicembre 2010 ha variato le generalità in Nadejda Vasilevna Cavlac;



Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Кожни и венерическти болести» rilasciato dalla Università di Tracia - facoltà di medicina della città di Stara Zagora (Bulgaria), in data 13 giugno 2011 con il n. 016109 alla sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac, nata a Taraclia (Repubblica moldova) il giorno 12 agosto 1979, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia.

Art. 2.

La sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac, già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Siena, è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questo Dicastero l' avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15684

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Perathoner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Perathoner nata a Bolzano (Italia) il giorno 15 aprile 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 31 agosto 2011 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, in data 31 agosto 2011 alla sig.ra Claudia Perathoner, nata a Bolzano (Italia) il giorno 15 aprile 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Perathoner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15685



DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sylvia Gottardi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sylvia Gottardi nata a Bolzano (Italia) il giorno 11 settembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 1° agosto 2011 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, in data 1° agosto 2011 alla sig.ra Sylvia Gottardi, nata a Bolzano (Italia) il giorno 11 novembre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Sylvia Gottardi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15686

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bjorn Stampel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 4 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bjorn Stampel nato a Bolzano (Italia) il giorno 25 luglio 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato in data 20 luglio 2011 dalla Medizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria, in data 20 luglio 2011 al sig. Bjorn Stampel, nato a Bolzano (Italia) il giorno 25 luglio 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Bjorn Stampel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15687

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Zentile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 04/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laura Zentile nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 13 gennaio 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato in data 11 agosto 2011 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 11 agosto 2011 alla sig.ra Laura Zentile, nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 13 gennaio 1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 2.

La sig.ra Laura Zentile già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15688



DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ina Krienke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 10 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ina Krienke nata a Dortmund (Germania) il giorno 23 novembre 1974, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 10 giugno 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 10 giugno 2011 alla sig.ra Ina Krienke, nata a Dortmund (Germania) il giorno 23 novembre 1974, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Ina Krienke è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15689

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabella Fleischmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

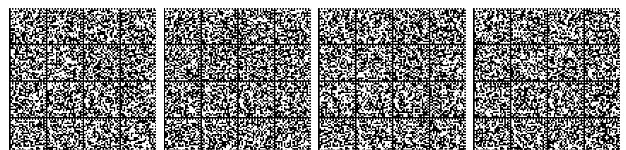
Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Isabella Fleischmann nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 2 luglio 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 16 agosto 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 16 agosto 2011 alla sig.ra Isabella Fleischmann, nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 2 luglio 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Isabella Fleischmann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15690

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Heike Arndt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 11 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Heike Arndt nata a Erfurt (Germania) il giorno 26 ottobre 1973, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 2 luglio 2001 dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung bei der Justus-Liebig-Universitat Giessen - Germania, alla sig.ra Heike Riedel al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il certificato di matrimonio esibito dall'interessta rilasciato dallo Stato del Texas in data 7 marzo 2000;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Riedel Heike nata a Erfurt (Germania) il giorno 26 ottobre 1973, titolare del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 2 luglio 2001 dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung bei der Justus-Liebig-Universitat Giessen - Germania, è la stessa persona di Heike Arndt e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung bei der Justus-Liebig-Universitat Giessen - Germania, in data 2 luglio 2001 alla sig.ra Riedel Heike, nata a Erfurt (Germania) il giorno 26 ottobre 1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

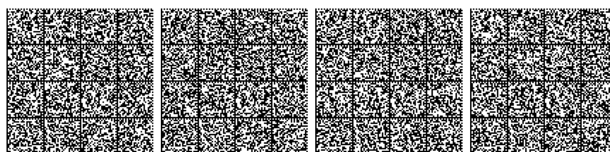
La sig.ra Heike Arndt è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15691



DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Markus Gasser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Markus Gasser nato a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 7 settembre 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachartz für Innere Medizin» rilasciato in data 25 maggio 2011 dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachartz für Innere Medizin» rilasciato dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg - Germania, in data 25 maggio 2011 al sig. Markus Gasser, nato a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 7 settembre 1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Markus Gasser già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15692

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bjorn Hahn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

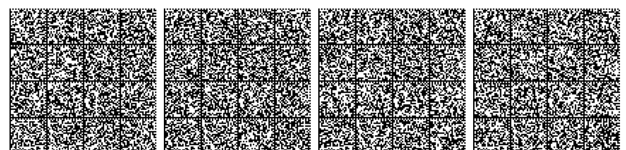
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 19 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bjorn Hahn nato a Mulheim (Germania) il giorno 12 giugno 1969, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachartz für Innere Medizin» rilasciato in data 16 marzo 2011 dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachartz für Innere Medizin» rilasciato dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania, in data 16 marzo 2011 al sig. Bjorn Hahn, nato a Mulheim (Germania) il giorno 12 giugno 1969, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Bjorn Hahn già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15693

DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Josef Wittmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Josef Wittmann nato a Ingolstadt (Germania) il giorno 30 giugno 1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 10 maggio 1993 dalla Tecnische Universitat Munchen - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Tecnische Universitat Munchen - Germania – in data 10 maggio 1993 al sig. Josef Wittmann, nato a Ingolstadt (Germania) il giorno 30 giugno 1967, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Josef Wittmann è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15694



DECRETO 16 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Evelyn Gamper, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Evelyn Gamper nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 2 novembre 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 10 agosto 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 10 agosto 2011 alla sig.ra Evelyn Gamper, nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 2 novembre 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Evelyn Gamper è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15695

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mathew Sijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mathew Sijo ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;



Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Sri Venkateshwara School of Nursing» di Gulbarga (India) dal sig. Mathew Sijo nato a Arpookara-Kerala (India) il giorno 10 agosto 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Mathew Sijo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15696

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Enchiparambil Johny Bincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Enchiparambil Johny Bincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/10619 del 2 aprile 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2006 dalla sig.ra Enchiparambil Johny Bincy;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Enchiparambil Johny Bincy si sia iscritto all'albo professionale;

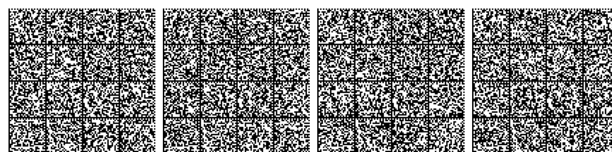
Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Enchiparambil Johny Bincy in data 28 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Bincy E.J.;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 rilasciato dalla «School of Nursing. Medical Trust Hospital» di Cochi-Ernakulam (India) alla sig.ra Enchiparambil Johny Bincy nata a Okkal-Kerala (India) il giorno 13.04.1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Enchiparambil Johny Bincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15697

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wilson Bincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wilson Bincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Nisarga School of Nursing» di Hassan (India) dalla Sigra Wilson Bincy nata a Kodanchery-Kerala (India) il giorno 16.06.1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Wilson Bincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.



3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15698

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. George Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la domanda con la quale il sig. George Johnson ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/4595 del 25 agosto 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)», conseguito in India nel 2006 dal sig. George Johnson;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. George Johnson si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. George Johnson in data 18 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2006 rilasciato dalla «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore (India) al sig. George Johnson nato a Odanavattom-Kerala (India) il giorno 22.05.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. Il sig. George Johnson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15699

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Soona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Ita-



lia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paul Soona ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Visakha School of Nursing» di Visakhapatnam (India) dalla sig.ra Paul Soona nata a Thottumukkam-Kerala (India) il giorno 17.05.1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Paul Soona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15700

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cyriac Anu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cyriac Anu ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,



possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Adichunchanagiri Institute of Nursing, B.G. Nagar» di Mandya District (India) dalla sig.ra Cyriac Anu nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 19 gennaio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cyriac Anu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15701

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mathew Shibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mathew Shibu ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso il «Sarvodaya School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Mathew Shibu nato a Kannankara-Kerala (India) il giorno 9 luglio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Mathew Shibu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.



2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15702

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Pazhayamadathil George Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Pazhayamadathil George Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Maria School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Pazhayamadathil George Joseph nata a Thidanad-Kerala (India) il giorno 18 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Pazhayamadathil George Joseph è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15703

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joshy Swapna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joshy Swapna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il titolo con il nominativo di Swapna Thomas;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «Shuttaria School of Nursing» di Nelamangal, Bangalore (India) dalla sig.ra Joshy Swapna nata a Nattassery-Kerala (India) il giorno 13 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joshy Swapna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15704

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/47901 del 9 settembre.2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2005 dalla sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas;



Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas in data 20 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 rilasciato dalla «M.A.J. School of Nursing Edappally» di Ernakulam (India) alla sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas nata a Edappally-Kerala (India) il giorno 23 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15705

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Steephen Mareena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Steephen Mareena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Toscana;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2000 presso la «Swami Vivekananda School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Steephen Mareena nata a Aryankavu-Kerala (India) il giorno 23 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Steephen Mareena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15706

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Albert Ambily, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Albert Ambily ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Eupolis Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Sri Sai School of Nursing» di Oncole (India) dalla sig.ra Albert Ambily nata a Malayampady-Kerala (India) il giorno 13 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2.

1. La sig.ra Albert Ambily è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15707

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aranka Soukalovà, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 29/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Aranka Soukalovà nata a Kyjov (Repubblica Ceca) il giorno 29 maggio 1987, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorka zubního lékařství» rilasciato in data 7 giugno 2011 dalla Masarykova Univerzita - Repubblica Ceca, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorka zubního lékařství» rilasciato dalla Masarykova Univerzita - Repubblica Ceca, in data 7 giugno 2011 alla sig.ra Aranka Soukalovà, nata a Kyjov (Repubblica Ceca) il giorno 29 maggio 1987, di cittadinanza ceca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Aranka Soukalovà è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15708

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramalingam Sumathi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Ita-



lia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ramalingam Sumathi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di R. Samathi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «St. Isabel Hospital School of Nursing» di Mylapore, Chennai (India) dalla sig.ra Ramalingam Sumathi nata a Chengalpattu-Kerala (India) il giorno 20 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ramalingam Sumathi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15709

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cyriac Sindhumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Pre-



sidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cyriac Sindhumol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il titolo con il nominativo Sindhu Mol Cyriac;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2001 presso la «Archana School of Nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra Cyriac Sindhumol nata a Eravimangalam-Kerala (India) il giorno 3 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cyriac Sindhumol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15710

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antony Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Antony Manju ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Roohi School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Antony Manju nata a Aluva-Kerala (India) il giorno 17 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Antony Manju è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15711

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jijo Placheripurath Vippin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jijo Placheripurath Vippin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Vippin Varghese;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

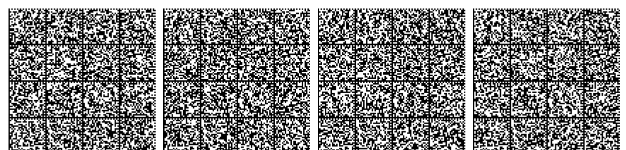
Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1997 presso il «Dr. B.L. Kapoor Memorial Hospital» di New Delhi (India) dalla sig.ra Jijo Placheripurath Vippin nata a Olass-Kottayam (India) il giorno 9 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jijo Placheripurath Vippin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.



3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15712

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zacharias Shalat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zacharias Shalat ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Aditya School of Nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra Zacharias Shalat nata a Koodaranhi-Kerala (India) il giorno 23 dicembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Zacharias Shalat è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15713

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Jishu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la domanda con la quale il sig. Thomas Jishu ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/47940 del 9 settembre 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2006 dal sig. Thomas Jishu;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Thomas Jishu si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Thomas Jishu in data 18 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 rilasciato dalla «Rajiv Vidyasagar School of Nursing» di Bangalore (India) al sig. THOMAS Jishu nato a Erattayar-Kerala (India) il giorno 22 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Thomas Jishu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15714

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Renju ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,



possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2000 presso la «School of Nursing, Saveetha medical and educational Trust, Saveetha Hospital» di Erode (India) dalla sig.ra Joseph Renju nata a Vaikom-Kerala (India) il giorno 19 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Renju è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A15715

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Suma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra George Suma ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

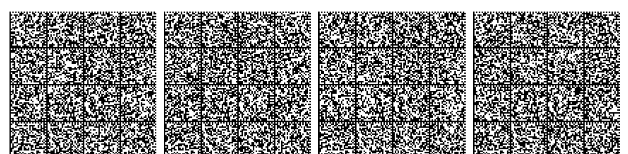
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «Lisieux School of Nursing, M.A.G.J. Hospital, Mookkannoor» di Ernakulam (India) dalla sig.ra George Suma nata a Moozhikulam-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2.

1. La sig.ra George Suma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15716

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Manju ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Apple School of Nursing» di Warangal (India) dalla sig.ra Thomas Manju nata a Kochuthovala-Kerala (India) il giorno 20 gennaio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Manju è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15717



DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neaga Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neaga Eugenia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Râmnicu Vâlcea nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Râmnicu Vâlcea nell'anno 2001 dalla sig.ra Neaga Eugenia, nata a Rîmnicu Vîlcea (Romania) il giorno 19 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neaga Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15718

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-247) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

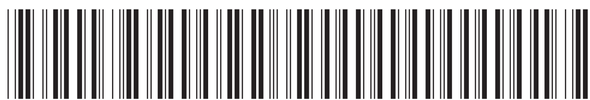
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.




45-410302111216

€ 4,00

